



OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI ISCRIZIONE D'UFFICIO DELLA CANCELLAZIONE DAL REGISTRO DELLE IMPRESE AI SENSI DELL'ART. 2, COMMA 1, LETT. A) DEL D.P.R. 247/2004 DELLE IMPRESE INDIVIDUALI PER DECESSO DELL'IMPRENDITORE.

IL CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

- Richiamata la delibera di Giunta n. 7 del 28.01.2021, con la quale il dott. Roberto Albonetti è stato nominato Conservatore del Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini;
- Richiamato l'art. 8 della legge n. 580 del 29.12.1993, relativo all'istituzione dell'Ufficio del Registro delle Imprese presso la Camera di commercio;
- Preso atto che con il D.P.R. n. 247/2004 è stato approvato il regolamento di semplificazione del procedimento relativo alla cancellazione di imprese e società non più operative dal Registro delle Imprese;
- Visto l'art. 2, comma 1, lettera a) del D.P.R. 247/2004 che stabilisce per le imprese individuali che "...si procede alla cancellazione dell'impresa individuale quando l'ufficio del registro delle imprese accerta una delle seguenti circostanze: a) decesso dell'imprenditore...";
- Visto il DL 76 del 16 luglio 2020, convertito dalla legge n. 120 dell'11 settembre 2020 e in particolare l'art. 40, relativo alla semplificazione delle procedure di cancellazione dal registro delle imprese e dall'albo degli enti cooperativi, che ha modificato parte della procedura di cancellazione d'ufficio prevedendo che il provvedimento conclusivo della procedura disciplinata dal D.P.R. 247/2004 sia disposto con determinazione del Conservatore;
- Rilevato che la norma si inquadra tra gli strumenti legislativi volti a consentire la cancellazione d'ufficio dal Registro delle Imprese di imprese individuali non più operative;
- Ravvisata la necessità di procedere ad un costante aggiornamento del Registro delle Imprese, al fine di migliorare la qualità e la veridicità delle informazioni giuridiche in esso contenute;
- Viste le posizioni in allegato alla presente per le quali si è verificata la condizione suddetta (decesso dell'imprenditore) e aventi sede nella provincia di Forlì-Cesena e di Rimini;
- Tenuto conto che, della circostanza dell'avvio del procedimento di cancellazione e dell'eventuale cancellazione, vanno messi a conoscenza i soggetti interessati e che il canale tradizionale della raccomandata A/R può prefigurarsi particolarmente gravoso;
- Ritenuto che l'obiettivo di far conoscere l'avvio del procedimento di cancellazione e l'eventuale cancellazione dal pubblico Registro delle imprese interessate, possa essere conseguito con modalità più agevoli e meno dispendiose in ossequio ai principi di efficacia ed economicità dell'azione amministrativa ed alla luce di strumenti che, nel tempo, sono stati introdotti nell'ordinamento;
- Considerato, peraltro, che alcuni soggetti interessati non hanno mai adempiuto all'obbligo di comunicare un indirizzo di Posta Elettronica Certificata valido, attivo e univoco secondo quanto previsto dall'art. 5 del D.L. n. 179/2012, convertito in legge 221/2012, ovvero, nel caso di avvenuta comunicazione della Pec, come questa risulti sovente, ormai, revocata o inesistente;
- Vista la direttiva del Giudice del Registro delle Imprese presso il Tribunale di Forlì del 18 maggio 2021 che, in relazione alle modalità da adottare per le comunicazioni nelle procedure di cancellazione massive dal Registro delle Imprese, stabilisce che, per tutti i soggetti privi di valido indirizzo Pec, la comunicazione di qualsiasi atto relativo alla procedura avvenga esclusivamente mediante affissione all'Albo on-line della Camera di Commercio per un congruo periodo di tempo e che tale modalità sostituisce la spedizione della raccomandata A/R;
- Considerato che ai soggetti presenti negli elenchi allegati è stato notificato l'avvio della procedura ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a) del D.P.R. 247/2004, sia mediante pec alle imprese munite di indirizzo valido



ed attivo di posta elettronica certificata sia mediante pubblicazione per 60 giorni all'albo on line della Camera di Commercio della Romagna per i soggetti sprovvisti di tale indirizzo;

- Tenuto conto che i soggetti indicati negli elenchi allegati sono stati invitati ad aggiornare la posizione anagrafica nel Registro Imprese, provvedendo a richiedere la cancellazione dell'impresa entro 30 giorni dalla comunicazione di avvio della procedura di cancellazione d'ufficio o a far pervenire eventuali osservazioni giustificative;
- Valutato, dunque, che la pubblicazione all'Albo camerale dell'avvio del procedimento di cancellazione per un congruo periodo di tempo da quantificarsi in 60 giorni (come previsto dalla Direttiva del Giudice del Registro delle Imprese presso il Tribunale di Forlì del 18 maggio 2021), consente di diffondere ampiamente la notizia del provvedimento assunto e costituisce una valida ed efficace modalità di comunicazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della legge 241/1990 e s.m.i.;
- Considerato che il periodo di 60 giorni di pubblicazione all'albo camerale del presente provvedimento di cancellazione permetta di far conoscere il provvedimento al fine di consentire la presentazione di eventuali ricorsi al Giudice del Registro delle Imprese;
- Considerato infine che tale modalità consente una considerevole riduzione dei tempi del procedimento, non dovendosi attendere i termini di recapito e restituzione della raccomandata A/R, assicurando così un più celere aggiornamento delle posizioni iscritte nel Registro delle Imprese a beneficio dell'intero sistema della pubblicità d'impresa;
- Valutato dunque che il provvedimento finale possa essere emanato in via "cumulativa", con provvedimento "plurimo" destinato ai soggetti indicati negli elenchi allegati e notificato mediante le modalità previste dall'art. 8 c. 3 della legge n. 241/1990, dalla già citata direttiva del Giudice del Registro competente e dal provvedimento adottato dal Conservatore del Registro Imprese n. 296 del 28 luglio 2022;
- Tenuto conto che la cancellazione d'ufficio delle imprese individuali ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a) del D.P.R. 247/2004. si configura come atto dovuto;
- Viste le comunicazioni di avvio della procedura di cancellazione d'ufficio effettuate ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a) del D.P.R. 247/2004, tramite pec, laddove presente, e tramite pubblicazione all'albo online per le imprese indicate negli elenchi allegati;
- Visto il decorso di 30 giorni dall'invio della pec laddove presente e ultimato il periodo di affissione della notizia all'albo camerale senza che i soggetti presenti negli elenchi allegati abbiano fornito alcun riscontro;
- Preso atto che il numero di imprese individuali per le quali è stato verificato il decesso del titolare da cancellare è pari a n. 264;
- Considerato peraltro che, una volta eseguita, la cancellazione d'ufficio dal Registro delle Imprese verrà comunicata agli interessati entro otto giorni dalla sua adozione tramite pubblicazione all'albo on line della Camera di Commercio della Romagna e inoltre tramite pec, laddove presente;
- Tenuto conto che i dati verranno trattati nel rispetto del regolamento sulla privacy della Camera della Romagna pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente;
- Tutto ciò premesso;

D E T E R M I N A

- 1) l'iscrizione d'ufficio della cancellazione dal Registro Imprese ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a) del D.P.R. 247/2004, delle imprese individuali per le quali è stato verificato il decesso dell'imprenditore di cui agli elenchi allegati;
- 2) che l'ordine di cancellazione di cui sopra non abbia corso nei confronti dei soggetti di cui agli elenchi che - nelle more della notifica del provvedimento cioè durante il periodo di pubblicazione all'albo - abbiano aggiornato la posizione anagrafica nel Registro Imprese provvedendo a richiedere la cancellazione con autonomo adempimento;
- 3) che la notificazione del presente provvedimento ai soggetti indicati negli elenchi allegati avvenga - ai sensi dell'art. 8 c. 3 della legge 241/1990, della citata direttiva del Giudice del Registro competente presso il Tribunale



di Forlì del 18 maggio 2021 e del provvedimento adottato dal Conservatore del Registro Imprese n. 296 del 28 luglio 2022 – mediante pec laddove presente e pubblicazione nell'albo camerale on line per n. 60 giorni continuativi e in modo permanente sul sito istituzionale della Camera di Commercio.

ORDINA

Ai fini dell'integrazione dell'efficacia del presente provvedimento, la sua pubblicazione nell'albo camerale per sessanta giorni, nonché, per la massima diffusione, la sua pubblicazione permanente nel sito istituzionale della Camera di Commercio.

Il presente provvedimento è impugnabile, ai sensi dell'art. 40 del D.L. 76/2020, mediante ricorso da presentare entro 15 giorni dalla notifica, al Giudice del Registro delle Imprese presso la cancelleria di volontaria giurisdizione – Ufficio Giudice del Registro Imprese – Tribunale di Forlì.

A1.2.2 - R.I. Iscrizioni e cancellazioni d'ufficio/MM

IL CONSERVATORE
DEL REGISTRO DELLE IMPRESE
dott. Roberto Albonetti
documento firmato digitalmente